



COMUNE DI ARNONE

PROVINCIA DI TERNI

Ordinanza n.04/2010

Oggetto: Ordinanza contingibile urgente. ex art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Prosecuzione della gestione del Centro di Raccolta sito nel Comune di Arrone in località San Francesco.

IL SINDACO

Vista la D.C.C. n. 31 del 10.08.2000 con la quale veniva approvato il progetto proposto dall'Ente Parco del Nera, per la realizzazione in località San Francesco del Comune di Arrone, di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in particolare ingombranti ed elettrodomestici;

Vista la D.C.C. n. 37 del 01.07.2002 con la quale è stata approvata la convenzione con la Soc. Interpark Servizi per l'Ecologia S.r.l., per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali;

Vista l'Autorizzazione Provinciale n. 26783 del 30.05.2005 con la quale, questo Ente, veniva autorizzato all'esercizio della stazione ecologica, sita in località San Francesco, e alla gestione della stessa, per il conferimento dei rifiuti secondo le tipologie riportate nella tabella "I" della citata autorizzazione provinciale;

Visto il D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. che prevede l'adeguamento alla specifiche tecniche dei Centri di Raccolta ex stazioni ecologiche;

Vista la relazione redatta in data 19.01.2010 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale vengono elencati gli interventi prioritari, per adeguare il Centro di Raccolta al D.M. 8 aprile 2008, e nella stessa viene evidenziato che nel Centro posso essere conferiti i R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche) anche pericolosi, in quanto dotato di idonee tensostrutture; Considerato che attualmente non sono disponibili risorse finanziarie per ottemperare alle specifiche tecniche del D.M. 8 aprile 2008 e ss. mm. ii.;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. 1656/Albo/Pres. del 28.10.2008, nella quale viene specificato che i Comuni, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del D.M. n. 406 del 28.04.1998, non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l'attività dei Centri di Raccolta;

Considerato che la chiusura anche temporanea del Centro di Raccolta, in attesa dell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento al D.M. 8 aprile 2008 e dell'atto di approvazione del Centro di Raccolta, che dovrà essere rilasciato dal Comune di Arrone, creerebbe un disagio per i cittadini, con il conseguente proliferare del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti ingombranti e dei R.A.E.E., i quali costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Considerata la necessità di emanare provvedimenti mirati alla salvaguardia della salute e l'igiene pubblica e dell'ambiente;

Sentiti i competenti Uffici Comunali;

Considerato che al fine dell'adeguamento del Centro di Raccolta e relativo atto di approvazione, saranno necessari centottanta (180) giorni dalla data del presente provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

Sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute e l'igiene pubblica e dell'ambiente:

la prosecuzione, per centottanta (180) giorni dalla data del presente provvedimento, dell'attività del Centro di Raccolta Comunale sito in località San Francesco, nelle more di avvio, di esecuzione e di completamento dei lavori necessari per l'adeguamento del Centro di Raccolta alle specifiche tecniche del D.M. 8 aprile 2008 e del rilascio dell'atto di approvazione da parte di questo Ente;

di procedere con personale dell'Amministrazione alla raccolta dei rifiuti ingombranti, elettrodomestici e in particolare frigoriferi, abbandonati nel territorio del Comune di Arrone e conferirli nel Centro di Raccolta di cui sopra, garantendo le modalità di deposito e di gestione dei rifiuti, nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, nonché delle disposizioni di sicurezza degli addetti.

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia di Terni, entro tre giorni dalla data di emissione.

Il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio del Comune di Arrone e pubblicato sul sito www.comune.arrone.terni.it per tutto il tempo di validità dello stesso.

La presente ordinanza abbia validità di centottanta (180) giorni a partire dalla data di sua emanazione.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma IV della L. del 07.08.1990 n. 241 che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Terni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Massarini Roberto.

Arrone lì 21.01.2010

Il Sindaco
(Loreto Fioretti)